

**CONSORZIO**  
**“SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”**  
**(l.r. 23 dicembre 2008, n.24)**

**CONVENZIONE CONSORTILE**

## CONVENZIONE CONSORTILE

### Art. 1 (Costituzione)

1. Ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 e dell' articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e a seguito della presente Convenzione e dello Statuto, ad essa allegato, è costituito tra gli Enti:

- Regione Umbria;
- Provincia di Perugia;
- Provincia di Terni;
- Comune di Perugia;
- Comune di Terni;
- Università degli Studi di Perugia,

un consorzio denominato "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica" dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, per la gestione associata delle funzioni e attività di cui all'articolo 2, al fine di favorire la formazione e l'innovazione quali strumenti per il miglioramento continuo della qualità nella Pubblica Amministrazione, anche nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 38 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23.

2. Al Consorzio possono aderire, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 24/2008, previa deliberazione dell'Assemblea del Consorzio e secondo le modalità di partecipazione stabilite dallo Statuto i seguenti soggetti:

- a) Enti locali dell'Umbria;
- b) Enti pubblici aventi sede nel territorio regionale.

3. Il Consorzio può promuovere forme di collaborazione, definite nello Statuto, con le Agenzie regionali, le Aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, le Università pubbliche o Istituti superiori di ricerche e altri enti pubblici operanti nel territorio regionale.

### Art. 2

(Finalità generali del consorzio)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 il Consorzio svolge le seguenti funzioni e attività:

a) promozione, ricerca, sviluppo, sperimentazione, trasferimento e divulgazione delle innovazioni organizzative e gestionali finalizzate all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa;

b) promozione di rapporti con strutture analoghe a livello nazionale e internazionale, per la diffusione delle buone pratiche;

c) formazione continua dei dipendenti pubblici a tutti i livelli di qualifica, compresa la dirigenza;

d) rilevazione dei fabbisogni formativi e supporto nella predisposizione dei programmi di formazione nonché nella definizione di specifici interventi formativi;

e) formazione e aggiornamento dei componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo;

f) progettazione e realizzazione di attività di formazione e innovazione inserite nei programmi nazionali, comunitari e internazionali;

g) promozione di attività editoriali e di pubblicazione periodica.

2. Il Consorzio svolge attività di progettazione organizzativa, coordinamento e attuazione delle attività formative individuate negli atti di programmazione della Giunta regionale rivolte al personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale.

3. Organizza e gestisce, inoltre, i corsi di formazione triennale di medicina generale, ai sensi della normativa prevista dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 (Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio

concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico).

4. Il Consorzio svolge, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1, corsi di formazione per l'accesso ai ruoli e corsi di qualificazione e aggiornamento del personale di polizia locale.

5. Il Consorzio compatibilmente con le finalità di cui alla legge costitutiva, può svolgere ulteriori funzioni individuate negli atti di indirizzo della Giunta regionale, d'intesa con gli enti consorziati.

6. Qualora esigenze dell'utenza od organizzative lo richiedano e al fine di favorire la più ampia fruizione dei servizi, il Consorzio può avvalersi per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo di sedi localizzate in tutto il territorio regionale, in altre strutture messe a disposizione dai consorziati o altrimenti reperite. In particolare sarà favorita la realizzazione delle attività in sedi individuate nel territorio della Provincia di Terni.

### Art. 3 (Durata)

1. La durata del consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2040, salva successiva proroga deliberata almeno sei mesi prima dall'Assemblea del Consorzio.

### Art. 4 (Scioglimento)

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consorzio si scioglie:

a) per scadenza del termine di durata, salvo proroghe;

b) per deliberazione dell'Assemblea consortile assunta con l'approvazione degli Enti che rappresentino non meno del sessanta per cento delle quote di partecipazione. La deliberazione dell'Assemblea diventa esecutiva solo a seguito dell'acquisizione, da parte

del Consorzio degli atti deliberativi degli Enti che, con il proprio voto, abbiano contribuito al raggiungimento della suddetta maggioranza.

2. L'Assemblea, nella deliberazione di scioglimento del Consorzio, procede anche alla nomina di un liquidatore, stabilendone i poteri e il compenso.

3. In caso di scioglimento si procederà alla liquidazione del fondo di dotazione ed il patrimonio netto verrà ripartito fra i soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione.

#### Art. 5 (Recesso)

1. Il diritto di recesso è esercitabile dai consorziati che, al momento della dichiarazione di recedere, abbiano adempiuto alle obbligazioni derivanti dal patto consortile e purché il recesso non comprometta lo sviluppo di progetti in corso.

2. La dichiarazione di recesso è comunicata per scritto. Ove la dichiarazione di recesso sia stata comunicata entro il 30 settembre, il recesso ha effetto dal 31 dicembre del medesimo anno; in caso di inosservanza di tale data, il recesso ha effetto a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo.

3. Nel caso di recesso della Regione, per giustificati motivi, il Consorzio viene posto in liquidazione.

#### Art. 6 (Quote di partecipazione)

1. Nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 10 della legge regionale n. 24/2008, il Consorzio è dotato di un fondo consortile iniziale di euro duecentomila (200.000,00) ripartito secondo le quote di partecipazione stabilite nei commi 2 e 4.

2. Le quote di partecipazione sono stabilite nella seguente misura:

a) in favore della Regione Umbria, 40% (80.000 €);

- b) in favore della Provincia di Perugia, 15% ( 30.000 €);
- c) in favore della Provincia di Terni, 5% (10.000 €);
- d) in favore del Comune di Perugia, 15% (30.000 €);
- e) in favore del Comune di Terni, 5% (10.000 €);
- f) in favore dell'Università degli Studi di Perugia, 5% (10.000 €).

3. Le quote non optate all'atto della costituzione del Consorzio rimangono a disposizione degli enti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale istitutiva ed eventualmente di quelli aderenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale medesima, secondo la ripartizione stabilita nello Statuto.

4. Per gli Enti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 24/2008 la partecipazione complessiva è fissata al 15% ( 30.000,00) del fondo consortile.

5. In sede di ammissione di nuovo Ente l'Assemblea determina la quota di partecipazione dello stesso, nel rispetto dei criteri stabiliti nello Statuto L'Assemblea determina, altresì, nel caso di recesso di consorziati, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 10 della legge regionale n. 24/2008, e dei criteri stabiliti nello Statuto, le quote di partecipazione degli Enti.

6. Alle quote di partecipazione possedute è correlato l'effettivo potere di intervento ai processi decisionali nell'Assemblea.

#### Art. 7 (Conferimenti)

1. Gli Enti consorziati, per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 2, oltre alle quote consortili annuali versano contributi ordinari annuali di funzionamento stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione. Essi possono conferire anche beni in natura che diventano di proprietà del Consorzio tranne che per i beni concessi in uso.

2. La Provincia di Perugia concede al Consorzio l'uso dell'immobile denominato "Villa Umbra" sito in località Pila, sede del Consorzio. I rapporti tra la Provincia di Perugia e il Consorzio riguardanti l'immobile vengono definiti da apposita convenzione.

3. Il capitale di dotazione è costituito dal valore dei conferimenti effettuati dagli Enti consorziati all'atto della costituzione del Consorzio e successivamente.

#### Art. 8 (Ammissione al Consorzio)

1. Possono essere ammessi a far parte del Consorzio, dopo che lo stesso è stato costituito, gli altri Enti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 24/2008, che fanno specifica istanza al Consorzio.

2. L'adesione degli Enti di cui al comma 1, è deliberata dai rispettivi organi competenti che provvedono a darne tempestiva comunicazione al Consorzio e alla Giunta regionale.

3. Sulla istanza di ammissione, delibera l'Assemblea del Consorzio, in conformità agli indirizzi generali e ai piani programmatici.

4. Le proposte di ammissione, di variazione delle quote sono approvate dall'Assemblea del Consorzio con le modalità stabilite nello Statuto.

#### Art. 9 (Rapporti con gli Enti)

1. Sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati le deliberazioni concernenti:

- a) le modifiche alla presente convenzione;
- b) lo scioglimento del Consorzio.

2. Le deliberazioni degli Enti consorziati, di cui al comma 1, lett. a) devono essere assunte entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da

parte del Consorzio. Decorso inutilmente tale termine, le suddette deliberazioni si intendono approvate.

3. Il Consorzio è tenuto alla periodica trasmissione agli Enti consorziati sull'andamento economico e finanziario della gestione nonché degli investimenti.

#### Art. 10 (Entrate)

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:

a) contributo ordinario annuale dei soci;

b) ulteriori contributi dei soci, finalizzati alla realizzazione di particolari progetti nell'ambito dell'attività del Consorzio;

c) introiti derivanti dalla fornitura di beni e servizi;

d) eventuali contributi di soggetti terzi finalizzati all'attività di ricerca.

2. I Consorziati promotori e gli Enti che aderiscono successivamente si impegnano a mettere a disposizione del Consorzio le risorse finanziarie necessarie al conseguimento delle finalità del consorzio.

#### Art. 11 (Patrimonio)

1. Il patrimonio del Consorzio è formato dai beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo.

2. Il Patrimonio iniziale del Consorzio è costituito dal fondo consortile conferito dagli enti fondatori in denaro o altri beni.

#### Art. 12 (Criteri di gestione)

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Al fine di consentire la costante verifica dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati, nonché dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti in rapporto alle attività realizzate, il Consorzio attiva il controllo di gestione.

3. Il regolamento di finanza e contabilità di cui all'articolo 14 specifica procedure, competenze e responsabilità per la realizzazione del controllo di gestione, articolando i costi ed i ricavi per centri di costo, progetti e commesse.

### Art.13 (Contabilità e Bilancio)

1. Il Consorzio adotta il sistema di contabilità e di bilancio di natura pubblicistica secondo le disposizioni previste dalla legge regionale di contabilità n. 13/2000, in quanto compatibili. A tal fine si dota di un apposito regolamento di finanza e contabilità approvato ai sensi dell'articolo 14.

2. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio annuale di previsione di ciascun esercizio, unitamente alla relazione previsionale e programmatica, deve essere adottato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Entrambi i documenti devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla loro deliberazione agli Enti consorziati.

4. La relazione previsionale e programmatica fornisce indicazioni tecniche ed economiche per l'attuazione dei programmi da realizzare.

5. Il bilancio consuntivo deve essere adottato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto finanziario, dal conto patrimoniale, dal conto economico e dalla nota illustrativa.

6. La nota illustrativa dà atto degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti.

7. La proposta di bilancio di previsione, unitamente al parere del revisore dei conti e la proposta di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del revisore dei conti, devono

essere trasmesse ai consorziati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che deve deliberare sulla loro adozione.

**Art. 14**  
(Regolamento di finanza e contabilità)

1. Il Regolamento di finanza e contabilità disciplina la gestione del patrimonio e quella finanziaria, economica e contabile, nonché le procedure per la realizzazione del controllo di gestione di cui all'articolo 12.

2. Il regolamento di finanza e contabilità viene adottato dall'Assemblea su proposta dell'Amministratore unico.

**Art. 15**  
(Organizzazione e personale)

1. Il Consorzio ha una propria dotazione organica.

2. Il personale del Consorzio per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, è assunto, con contratto a tempo indeterminato.

3. Il Consorzio può attivare contratti di lavoro e collaborazioni nel rispetto delle normative vigenti e degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea del Consorzio.

4. Il Consorzio può avvalersi anche di personale in mobilità dalla Regione o dagli altri Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 24/2008, così come il personale del Consorzio può essere messo in mobilità presso la Regione o gli altri Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 24/2008.

Art. 16  
(Atti fondamentali)

1. Sono atti fondamentali del Consorzio e pertanto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 debbono essere trasmessi a ciascuno degli Enti consorziati le deliberazioni concernenti:

- a) il Piano di attività annuale e triennale;
- b) il Bilancio preventivo;
- c) il Conto consuntivo.

Art. 17  
(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni svolte dalla Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra" al Consorzio opera a seguito dell'approvazione del Regolamento di finanza e contabilità e del Regolamento delle gare e dei contratti e delle spese in economia, e del Regolamento di organizzazione da parte dell'Assemblea del Consorzio.

2. L'Amministratore unico constatata l'entrata in vigore di tutti i regolamenti di cui al comma 1, dichiara con proprio atto l'effettivo trasferimento delle funzioni. Tale atto viene notificato agli Enti consorziati entro cinque giorni dalla sua adozione.

Art. 18  
(Norma di prima applicazione)

1. I tempi e le modalità di costituzione del Consorzio sono fissati negli articoli cui 4, 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 2008, n 24, che qui si richiamano integralmente ed accettati.

2. Per la costituzione del Consorzio gli Enti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 24/ 2008 versano per il primo anno di attività i cinque dodicesimi delle rispettive quote riportate nell'articolo 6, comma 2 della presente Convenzione.

3 Per favorire la costituzione e l'avvio del Consorzio la Regione, per il primo anno di attività, oltre alla sottoscrizione delle quote di propria spettanza, dispone l'erogazione di un contributo straordinario di euro 180.000,00 (centottantamila).